



COMUNE DI MEANA SARDO

Provincia di Nuoro

**COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA POLIFUNZIONALE
- MEANA SARDO - PIA NU 13-14
"INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI -
TURISMO AMBIENTE"
- PROGETTO PRELIMINARE -**

ELABORATO:

**CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

TAVOLA

G

DATA:
Novembre 2014

R.T.P.

DOTT. ING. ENRICO SINI (Capogruppo)
DOTT. ARCH. MARIA GABRIELLA SERRA
DOTT. GEOL. ALESSANDRO FORCI
Via W. Frau n° 14 - 07100 SASSARI
Tel. 0794924036 - E-mail: stinges@tiscali.it

SCALA:

AGG.:

ARCHIVIO:
1028/14

COLLABORATORI:
Geom. Alessio Gallizzi
Dott. Armando Evangelisti

PROGETTISTI:
Dott. Ing. Enrico SINI (Capogruppo)

Dott. Arch Maria Gabriella SERRA

COMMITTENTE:
Amministrazione Comunale di Meana Sardo

COMUNE DI MEANA SARDO

Provincia di Nuoro

COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA POLIFUNZIONALE

– MEANA SARDO – PIA NU 13-14

“INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI

– TURISMO AMBIENTE”

- PROGETTO PRELIMINARE -

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PER L'APPALTO

DELLA PROGETTAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

DA ESPERIRE SU PROGETTO PRELIMINARE

POSTO A BASE DI GARA

(articolo 53, comma 2, lettere c), commi 3 e 4, D L.gs. n. 163 del 2006);

(articoli 23 e 43, comma 1, D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

LAVORI A CORPO

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti: (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- Legge n. 2248 del 1865: (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- Decreto n. 81 del 2008: (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici);
- D.P.R. n. 34 del 2000: (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici) per quanto in vigore;
- Capitolato generale d'appalto: (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145) per quanto in vigore;
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 207 del 2010);
- DURC: (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b);
- C.S.P.: Capitolato Speciale Prestazionale e schema di contratto

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

1. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 206 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione dell'appalto ed all'attuazione dell'intervento oggetto del presente capitolato avvalendosi anche delle disposizioni di cui alla parte II dello stesso D. Lgs. 163/2006 richiamate negli articoli seguenti.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto integrato consiste nella progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, e nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la "Costruzione di una palestra polifunzionale – Mena Sardo – PIA NU 13-14 - Infrastrutture e impianti produttivi – turismo ambiente" sita nel Comune di Meana Sardo(Nuoro).

Il presente documento vale anche per l'eventuale esecuzione delle varianti al progetto nei limiti delle normative vigenti.

A base dell'appalto integrato è la progettazione preliminare redatta dal R.T.P. costituito tra l'Ing. Enrico SINI (Capogruppo), l'Arch. Maria Gabriella SERRA ed il Geol. Alessandro FORCI.

L'appalto è finalizzato:

1. alla redazione al livello definitivo ed esecutivo del progetto preliminare posto a base di gara ed in accordo con quanto in esso previsto, comprendenti le attività e gli studi necessari per l'approvazione di ciascun livello progettuale;

2. all'esecuzione di costruzione della Palestra polifunzionale, in accordo con quanto previsto nel progetto preliminare a base di gara e nelle successive fasi progettuali.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente C.S.P., con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste:

1. dal progetto preliminare posto a base di gara, con i relativi allegati e particolari costruttivi, del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza,

2. dal progetto definitivo ed esecutivo da redigere a cura dell'appaltatore in accordo col progetto preliminare posto a base di gara.

Il progetto definitivo ed il progetto esecutivo dovranno essere redatti nel rispetto di quanto

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

previsto:

- A) dall'articolo 93 del Codice dei contratti D.Lgs. 163/2006;
- B) dagli articoli da 24 a 43 del regolamento generale DPR 207/2010;
- C) dal progetto preliminare messo a disposizione dalla Stazione appaltante e posto a base di gara.

I progetti, definitivo ed esecutivo dovranno, comunque, essere approvati dagli Enti interessati e dall'Amministrazione Comunale.

Resta inteso che il progetto esecutivo dovrà ricalcare il progetto definitivo proposto in fase di gara ed approvato dall'Ente Appaltante, salvo specifiche disposizioni fornite dall'Ente stesso per le quali non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo oltre quanto previsto in fase di gara.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

3. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a:

€ 800.724,05 (ottocentomilasettecentoventiquattro/05) così suddiviso:

Tabella 1 - Quadro Economico di Appalto

1) Importo dei lavori a corpo	€716.705,22
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€20.000,00
Importo totale dei lavori	€736.705,22
3) Oneri di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, soggetti a ribasso	€64.018,83
Totale importo complessivo dell'appalto	€800.724,05

1)importo per l'esecuzione dei lavori di cui al punto "A6" del Quadro Economico del Computo metrico estimativo dei lavori;

2)importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto "O1" del Quadro Economico del Computo metrico estimativo dei lavori, che non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti, e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

3)importo del corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di cui al punto "B5" del Quadro Economico del Computo metrico estimativo dei lavori, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo, offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

4. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera m), D.Lgs. n. 152 del 2008.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità.

I prezzi unitari offerti in sede di gara, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia. A tali prezzi sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono alla somma degli importi, al netto del ribasso offerto in gara:

- a) dei lavori posti a base d'asta di cui al punto 1) della Tabella 1;
- b) degli oneri per la sicurezza di cui al punto 2) della tabella 1;
- c) degli oneri relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui al punto 3) della Tabella 1.

Inoltre, relativamente agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al punto 2) della Tabella 1, costituisce vincolo negoziale l'importo dello stesso indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali messi a base della gara. I vincoli negoziali di cui al presente articolo, restano invariati anche dopo la presentazione e l'approvazione del progetto esecutivo.

Si fa presente esplicitamente che, alle Imprese partecipanti alla gara, per la presentazione dell'offerta e per la predisposizione di tutti gli atti richiesti, compresa la compilazione del progetto definitivo, non è riconosciuto alcun compenso quindi nulla è dovuto. Solamente all'Impresa aggiudicataria sarà riconosciuto quanto sopra stabilito.

Il contratto tra Stazione Appaltante ed Impresa aggiudicataria sarà stipulato dopo l'espletamento dei seguenti adempimenti:

- aggiudicazione da parte della commissione giudicatrice;
- adozione degli atti di gara da parte dell'Amministrazione Comunale.

Alla presentazione e successiva avvenuta approvazione del progetto esecutivo, prima dell'inizio dei lavori, si procederà ad una integrazione del contratto iniziale già stipulato.

Non è prevista alcuna anticipazione sui lavori né alcun premio di accelerazione all'Appaltatore nel caso di anticipata ultimazione dei lavori.

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

5. DESIGNAZIONE DELLE OPERE

L'intervento oggetto dell'appalto risulta dagli elaborati di cui al progetto preliminare allegato al bando di gara e comprende opere civili, strutturali, impianti elettrici e di illuminazione, impianti idrico-sanitari e di smaltimento acque meteoriche.

Il progetto in argomento prevede la costruzione di una palestra polifunzionale su un'area comunale, così come di seguito riassunto e meglio dettagliato negli allegati al progetto preliminare a base di gara:

Opere edili:

1. Realizzazione scavi di sbancamento ed in sezione obbligata con relativo trasporto a discarica e smaltimento dei materiali di risulta, per la pulizia dell'area e per l'apertura della sede di impianto del fabbricato, nonché per la realizzazione delle fondazioni in c.a. Delle murature portanti;
2. Realizzazione sottofondazioni e fondazioni in c.a. Murature portanti e arcate in legno lamellare;
3. Realizzazione struttura portante palestra con arcate in legno lamellare e relativa struttura di collegamento arcate con arcarecci in legno lamellare e controventature in acciaio; copertura palestra con pannelli centinati di acciaio a protezione multistrato coibentati;
4. Realizzazione struttura portante corpi in muratura (spogliatoi e palco) con blocchi di poroton termici e blocchi in cls, nonché solai in latero-cemento coibentati ed impermeabilizzati con membrana finitura scaglie di ardesia su massetto in cls per formazione pendenze;
5. Realizzazione gradinata in c.a. su un lato lungo palestra;
6. Realizzazione murature controterra in c.a. impermeabilizzate sul lato controterra con membrana corazzata e protette con strato di drenaggio in pietrame;
7. Realizzazione massetti in c.a. su vespaio in pietrame, con interposta coibentazione su corpi spogliatoi e palco;
8. Realizzazione sottofondo in c.a. per pavimentazione sportiva palestra, perfettamente liscio e livellato, su sottofondo in pietrame;
9. Realizzazione tamponamento timpani palestra con pannelli in acciaio a protezione multistrato coibentati, su apposita struttura di sostegno in legno lamellare;
10. Realizzazione divisori interni con mattoni laterizi-forati;
11. Realizzazione finiture superfici murarie interne ed esterne con intonaci di cemento e tinteggiature;

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

12. Realizzazione pavimentazioni interne con piastrelle di gres (corpi spogliati e palco escluso palcoscenico), calcestruzzo industriale colorato con ossidi (zone di passaggio livello gradinate) e piastrelle antisdrucciolo (rampe);

13. Realizzazione pavimentazioni esterne con massetto in cls e piastre di cemento antisdrucciolo per le rampe;

14. Fornitura e posa infissi esterni in alluminio vetrate e piene, con soglie in granito e maniglione antipanico nelle uscite di emergenza;

15. Fornitura e posa infissi interni in legno tamburato laminato;

16. Realizzazione parapetti metallici tubolari zona alta gradinata e ingressi palcoscenico;

17. Fornitura e posa discendenti pluviali in lamiera zincata a sezione circolare Ø125 mm collegati alla rete di smaltimento acque;

Impianto elettrico e di illuminazione:

1. Realizzazione quadri elettrici (avanquadro generale, quadro generale, quadro di zona) e dorsali di alimentazione entro tubazioni corrugate flessibili sottotraccia e/o sottopavimento;

2. Realizzazione impianto generale di messa a terra;

3. Fornitura e posa utilizzatori (interruttori, prese bipasso, prese schuko, prese fonia/dati RJ45, gruppi prese CEE 2P+T e 3P+N+T, torrette pluriprese a scomparsa a pavimento ecc.) e linee di alimentazione entro tubazioni corrugate flessibili sottotraccia e/o sottopavimento;

4. Realizzazione impianto di illuminazione interna ed esterna con sistema parzialmente domotico, comprensivo di fornitura e posa componenti SCS e tradizionali, apparecchi di illuminazione ambienti, linee di alimentazione e di segnale entro tubazioni corrugate flessibili sottotraccia e/o sottopavimento ovvero a vista con cavo FROR nei tratti passanti sulle arcate in legno;

5. Impianto illuminazione di emergenza ambienti comprensivo di linee di alimentazione entro tubazioni corrugate flessibili sottotraccia e/o sottopavimento ovvero a vista con cavo FROR nei tratti passanti sulle arcate in legno;

6. Impianto di allarme sonoro costituito da n. 2 pulsanti di allarme e n. 2 badenie.

Impianto idrico-sanitario:

1. Realizzazione dorsali di adduzione idrica e fognaria costituita da tubazioni interrate e collettori principali e secondari, pozzetti ecc.;

2. Realizzazione riserva idrica in c.a.v. prefabbricata interrata, capacità 5000 litri e gruppo di pompaggio costituito da n. 2 elettropompe;

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

3. Fornitura e posa n. 1 scaldacqua a condensazione a gas e n. 2 boiler elettrici per la produzione di acqua calda sanitaria nei locali docce e nei servizi igienici;
4. Realizzazione punti idrici acqua calda+fredda+scarico ed acqua fredda+scarico, per collegamento apparecchi igienico-sanitari dai collettori di zona;
5. Fornitura e posa apparecchi igienico-sanitari e rubinetteria;
6. Realizzazione di servizi igienici per portatori di handicap completi di sanitari e maniglieria di sicurezza;
7. Realizzazione impianto di areazione servizi igienici mediante aspiratori centrifughi convogliati all'esterno sopra i solai di copertura con tubazioni in PVC.

Impianto smaltimento acque meteoriche:

1. Realizzazione canaletta continua in cls con griglia in ghisa sul lato lungo ingresso della struttura per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche provenienti da un lato della copertura della palestra e del corpo palco, nonché dal corridoio pedonale esterno;
2. Realizzazione caditoie stradali in cls con griglia in ghisa per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche provenienti nella zona spogliatoi;
3. Realizzazione canale a cielo aperto in c.a.v. a sezione tronco-oidale, da posizionarsi sul lato lungo posteriore della struttura in adiacenza alla fondazione continua delle arcate, per il convogliamento delle acque meteoriche provenienti da un lato della copertura della palestra e del corpo palco, nonché dal possibile ruscellamento proveniente dall'area di monte;
4. Realizzazione pozzetti di ispezione in cls prefabbricato con chiusini in ghisa;
5. Realizzazione tubazioni in PVC per il collegamento delle caditoie e dei pozzetti ed allaccio alla rete comunale esistente.

La forma e le dimensioni di tali opere risultano dal sopraccitato progetto aggiudicatario approvato.

In fase di realizzazione dell'opera, qualora si riscontrasse discordanza tra i vari elaborati di progetto, non evidenziata in sede di gara, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato, meglio rispondente ai criteri di buona tecnica impiantistica ed esecutiva e comunque secondo le valutazioni insindacabili del Direttore dei Lavori.

6. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «**OG1**» (**Edifici civili e industriali**), per un importo di € 575.277,18 di cui € 20.000,00 di oneri per la sicurezza.

Sono previsti inoltre lavori appartenenti alla categoria di opere specializzate subappaltabili «**OS33**» (**Coperture speciali**), per un importo di € 73.990,35 e «**OS32**» (**Strutture in legno**), per un importo di € 87.437,69.

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli art. 12 del D.P.R. 81/2014 e gli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. n. 207/2010.

Ad eccezione dei lavori per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori all'articolo 12 del D.P.R. 81/2014, le parti d'opera appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000,00, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010.

7. QUALIFICAZIONE DELL'ESECUTORE DEI LAVORI E DEL PROGETTISTA

I requisiti speciali minimi di qualificazione - che ciascun concorrente dichiarerà con autocertificazione, eventualmente verificabile da parte della Stazione Appaltante, in sede di gara, secondo le modalità stabilite dal Disciplinare – sono i seguenti:

A) possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (**S.O.A**) di cui al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione di **sola costruzione** in categorie e classifiche adeguate ai sensi dell'art. 92 DPR 207/2010 e dell'art. 12 DPR 80/2014. La classifica dell'attestazione S.O.A. posseduta deve essere sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori e degli oneri di sicurezza, secondo le modalità stabilite dell'art. 92 DPR 207/2010. Il concorrente deve **indicare** o **associare** - per la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo - un progettista qualificato (singolo o raggruppato), in possesso di requisiti tecnici, ai sensi l'art. 267.

oppure

B) possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (**S.O.A.**) di cui al

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

DPR 207/2010 e ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per **progettazione e costruzione** in categorie e classifiche adeguate ai sensi dell'art. 92 DPR 207/2010 e dell'art. 12 DPR 80/2014. In tal caso la relativa classifica deve coprire la somma degli importi dei lavori, degli oneri di sicurezza e degli onorari di progettazione e, inoltre, **lo staff tecnico in organico deve essere in possesso dei requisiti tecnici previsti l'art. 267,**—come precisati alla precedente lettera **A**). Nel caso in cui lo staff tecnico del concorrente sia carente di tali requisiti, sarà necessario che il concorrente indichi o associ - per la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo - un progettista qualificato (singolo o raggruppato), in possesso dei prescritti requisiti previsti. La classifica dell'attestazione S.O.A. posseduta, in tal caso, dovrà essere sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori e degli oneri di sicurezza.

Nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione per progettazione e costruzione ai fini del raggiungimento dei suddetti requisiti può sommare i requisiti relativi all'attività di servizi tecnici di cui dell'art. 252 DPR 207/2010 svolta dalla propria struttura tecnica e i requisiti relativi all'attività di servizi tecnici di cui all'art. 252 DPR 207 del 05/10/2010, svolta dai progettisti indicati o associati.

Oppure

C) per gli **operatori economici stabiliti in altri Stati membri**, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, l'esistenza dei requisiti prescritti è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, ai sensi e per gli effetti del DPR 207/2010. Nel caso in cui lo staff tecnico in organico non sia in possesso dei requisiti tecnici previsti l'art. 267.

8. LE VARIANTI IN SEDE DI OFFERTA

Ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 163/2006, sono ammesse varianti progettuali non sostanziali in sede di offerta. I requisiti che le varianti devono rispettare sono i seguenti:

- 1.affinità con la tipologia e metodologia di intervento previsto nel progetto preliminare posto a base di gara;
- 2.miglioramenti nella disposizione delle opere per il conseguimento di obiettivi economici e

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

gestionali.

Ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 163/2006 comma 2, sono ammesse varianti progettuali in sede di offerta finalizzate a miglioramenti di natura strutturale e/o tecnologica.

Non sono ammesse varianti che rendano necessaria l'attivazione di nuove procedure per il rilascio di autorizzazioni non previste in sede di progettazione preliminare, mentre rimane a carico dell'aggiudicatario l'onere di acquisizione di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell'opera.

In conformità all'art. 76 comma 3 del D.lgs. 163/2006 le varianti, all'atto dell'offerta, dovranno essere inserite nella progettazione definitiva, e pertanto si richiede la presentazione di un solo progetto, giustificando in relazione i motivi delle varianti. Le varianti progettuali non comporteranno nessun maggior onere a carico della stazione appaltante rispetto a quanto già previsto dall'art. 2 del presente CSP.

9. FASE PROGETTUALE

Per lo sviluppo delle fasi di progettazione delle opere, a titolo indicativo e non esaustivo, dovrà essere seguita la normativa specifica di riferimento oltre alle norme di sicurezza relative agli edifici pubblici, in particolare dovranno essere seguite le norme relative a:

- lavori pubblici;
- urbanistica, edilizia, antincendio, ambiente ed efficienza energetica;
- normativa geotecnica;
- normativa sulle costruzioni;
- normativa sismica;
- acustica e norme igienico-sanitarie;
- sicurezza.

Il progetto definitivo, redatto sulla base del progetto preliminare approvato dall'Amministrazione e posto a base di gara, dovrà essere sviluppato in conformità e contenere tutto quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. Da 24 a 32 del DPR 207/2010, fatte save le diverse prescrizioni e condizioni previste dagli atti a base di gara (ovvero la diversa e maggiore documentazione o quella da omettere, ai sensi dell'art. 93, comma 2 del D.Lgs. 163/2006).

Il progetto dovrà ottenere i pareri positivi da parte degli organi competenti e dovrà essere approvato dall'Amministrazione Comunale di Meana Sardo in qualità di Amministrazione

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

appaltante.

Il progetto esecutivo dovrà essere elaborato sulla base del progetto definitivo approvato dall'Amministrazione Comunale Appaltante e dovrà essere redatto in conformità e contenere tutto quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. Da 33 a 43 del DPR 207/2010.

Il progetto esecutivo dovrà essere approvato dall'Amministrazione Comunale Appaltante.

10. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Contratto verrà stipulato secondo quanto stabilito nell'art. n 3 "MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO" del presente C.S.P. che qui si richiama integralmente e per intero.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente C.S.P. tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

11. CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del *Codice dei contratti*.

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o dell'aggiudicazione.

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

12. CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del D.P.R. n. 207 del 2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del *Codice dei contratti*. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. Ai sensi dell'articolo 128, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.

8. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al precedente articolo 11 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

13. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 11 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 12 sono ridotti al 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del D.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica II.

6. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

14. ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del DPR n. 207/2010, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle suddette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

caso di emissione di collaudo parziale per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio viene stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni che la Stazione appaltante abbia subito a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 700.000,00 (settecentomila/00)

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione/00).

5. Nel caso in cui il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, valgono queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37 del codice, si applica l'articolo 128 del D.P.R. n. 207/2010 commi 1 e 2

15. DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

1. il Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
2. il presente C.S.P. e lo Schema di contratto, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
3. il Capitolato speciale d'appalto parte 1° e parte 2°;
4. gli Elaborati grafici progettuali;
5. l' Elenco prezzi unitari;
6. il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
7. il Cronoprogramma di cui all'articolo 42 del regolamento generale e il documento "Organizzazione dell'Appalto".

8. Le polizze di garanzia

• Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali tutti gli altri elaborati di progetto, i quali non potranno essere mai invocati dall'appaltatore in seguito a domanda di compensi non previsti dal presente schema di contratto.

Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto, le relazioni e gli elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni;
- c) il regolamento generale approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
- d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

Una copia completa del Progetto Preliminare della Stazione Appaltante verrà sottoscritta dalle parti e verrà custodita dalla Stazione Appaltante stessa.

All'avvenuta approvazione del progetto esecutivo presentato dall'Impresa sarà stipulato un apposito atto aggiuntivo al contratto d'appalto di cui farà parte integrante il progetto esecutivo predisposto dall'impresa. Una copia degli elaborati di progetto esecutivo che eventualmente non fossero materialmente allegati al contratto verrà sottoscritta dalle parti e custodita dalla Stazione Appaltante.

Il contratto d'appalto principale e l'atto aggiuntivo verranno stipulati nella forma della scrittura privata soggetta a registrazione.

16. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 207/2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

17. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente schema di contratto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

18. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.

Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

19. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, i macchinari oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, nei

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

disciplinari tecnici e prestazionali e negli elaborati grafici del progetto esecutivo.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del D.P.R. n. 207/2010, 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.

20. CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

21. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI DEL CAPITOLATO GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI

L'impresa è soggetta all'osservanza completa delle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 163/2006, dalle norme del Regolamento di attuazione D.P.R. n°207/2010, dal Capitolato Generale di cui al D.M. LL.PP. n° 145 del 19.04.2000 per quanto applicabile, le cui disposizioni prevarranno su quelle dello schema di contratto e del Capitolato Speciale in caso di difformità delle stesse.

22. OBBLIGHI DELLE DITTE ESECUTRICI IN MATERIA RETRIBUTIVA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 118 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera aa), D.Lgs. n. 152 del 2008, l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, ed è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. 81/08 nel testo vigente;

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

▪ copia della denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile competente per il territorio in cui si svolgono i lavori.

L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante, il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lettera h del D.Lgs. 81/08 o eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento.

Le imprese subappaltatrici sono obbligate a fornire alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei rispettivi lavori:

▪ una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. 81/08 nel testo vigente;

▪ copia della denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile competente per il territorio in cui si svolgono i lavori.

▪ copia del piano di cui all'art. 131 c.2 lettera c) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.

Le imprese esecutrici ma non subappaltatrici (quali le imprese fornitrici in opera di materiali finiti) sono obbligate a fornire alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei rispettivi lavori:

▪ un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, completo delle eventuali necessarie abilitazioni di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera a) del D.Lgs. 81/08 nel testo vigente;

▪ una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. 81/08 nel testo vigente;

▪ copia del piano di cui all'art. 131 c. 2 lettera c) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163

I lavoratori autonomi sono obbligati a fornire alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei rispettivi lavori:

▪ un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, completo delle eventuali necessarie abilitazioni di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera a) del D.Lgs. 81/08 nel testo vigente.

Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavori debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

Per quanto riguarda l'inadempienza retributiva di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/10, posto che l'Ente appaltante non provvederà direttamente al pagamento dei subappaltatori, non si provvederà al pagamento delle inadempienze retributive ma verrà trattenuta dai pagamenti una quota parte pari all'importo calcolato mediante l'incidenza della manodopera.

In caso di controdeduzioni da parte dell'Appaltatore in ordine ai contestati pagamenti il RUP trasmetterà la questione alla direzione provinciale del lavoro.

23. VERIFICHE PERIODICHE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

In occasione dell'emissione di ciascuno stato di avanzamento lavori, ed a lavori ultimati in occasione del collaudo, e per quanto riportato all'art. 6 del D.P.R. 207/10 la Stazione Appaltante provvederà a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'appaltatore e ad ogni subappaltatore.

Qualora da tali documenti risultino inadempienze contributive a carico dell'appaltatore o di uno o più subappaltatori, si procederà ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/10. In ogni caso (art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/10) sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Sulle somme trattenute l'impresa non avrà diritto ad interessi e non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo ad alcun risarcimento danni.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante la tempestiva effettuazione delle richieste di DURC, l'appaltatore dovrà farsi parte attiva e diligente nel comunicare al Responsabile del

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

Procedimento tutti i dati necessari, relativi sia allo stesso appaltatore che alle eventuali imprese subappaltatrici.

24. NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi in condizione di permanente sicurezza ed igiene, e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, in particolare del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale da questa ultima preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore e le altre imprese esecutrici come sopra dette sono obbligate ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 (con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti all'allegato XIII dello stesso D. Lgs. n. 81/2008) nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

25. PIANI DI SICUREZZA E RELATIVA ATTUAZIONE

L'Impresa si obbliga a presentare alla Stazione Appaltante contestualmente al progetto esecutivo il Piano di Coordinamento e Sicurezza redatto nel rispetto delle prime indicazioni contenute nell'allegato al Progetto Preliminare a base di gara, tenendo conto delle particolari tecniche produttive o costruttive nonché dallo sviluppo delle lavorazioni e delle ditte – subappaltatrici e non – impiegate nelle varie fasi di lavorazione.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 131 c. 2 lettera c) del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante, il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 c. 1 lettera h) D.Lgs. 81

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

del 2008 e successive modifiche ed integrazioni o eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento. Il piano operativo di sicurezza, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al piano di sicurezza e di coordinamento e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Anche tutte le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) devono predisporre il proprio piano operativo di sicurezza, redatto con riferimento allo specifico cantiere, che deve essere trasmesso al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei rispettivi lavori.

L'appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008 e successive e modifiche ed integrazioni.

Le imprese esecutrici possono presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte motivate di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza di coordinamento, ove ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.

In merito all'accoglimento o al rigetto delle proposte presentate, il coordinatore si pronuncia tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Prima della consegna dei lavori l'appaltatore deve trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a ciascuna delle altre eventuali imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, i quali devono fornire esplicita accettazione del piano stesso.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecutrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle varie imprese esecutrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza di coordinamento forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

26. ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

alla posa in opera;

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

27. CONSEGNA DELLE OPERE

La Stazione Appaltante procederà alla consegna dei lavori entro 45 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di disporre la consegna sotto le riserve di legge.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

28. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori di esecuzione delle opere compresi nell'appalto è fissato in **540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

29. SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, eccezionali condizioni climatiche avverse od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163.

Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 159, comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici

Si applicano gli art.158 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e gli articoli art.159, 160 del D.P.R. n. 207/2010.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad una situazione meteorologica sfavorevole, se non eccezionale rispetto all'andamento climatico medio nella zona dei lavori.

30. PENALI IN CASO DI RITARDO

1La penale per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo è pari ad **Euro 200,00 (duecento/00)**.

2Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari ad **Euro 350,00 (trecentocinquanta/00)**.

3La penale, nella stessa misura di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'art. 154, comma 6 del DPR 207/10;
- b nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

1La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

2L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 135 Dlgs 163/2006, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Non è previsto alcun premio di accelerazione nel caso di anticipata ultimazione dei lavori da parte dell'Appaltatore.

31. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

Il programma esecutivo dei lavori dovrà riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto in fase di progettazione esecutiva e con i tempi contrattuali di ultimazione.

Da tale elaborato dovranno risultare:

- a) la suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate;
- b) l'ordine, il ritmo e le modalità di approvvigionamento di materiali ed apparecchi;
- c) la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti d'impiegare, e in particolare la provenienza dei materiali e le modalità del trasporto.

Tale programma dovrà indicare in dettaglio i tempi di esecuzione delle singole opere in modo tale che siano direttamente rilevabili le quantità dei lavori, l'ammontare presunto, parziale e progressivo dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà rispettare tutti i condizionamenti derivanti dalla applicazione delle norme particolari riportate nel Contratto, delle difficoltà insite nell'esecuzione dei vari lavori, in relazione alla particolare situazione geomorfologica locale e dovrà tenere altresì debito conto delle necessarie sospensioni e rallentamenti dei lavori in dipendenza dei fattori climatici e delle condizioni atmosferiche e dell'interferenza dei lavori con le opere esistenti e con quelle da realizzare.

Il programma dovrà tenere conto anche dei tempi occorrenti per l'impianto di cantiere e per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio prima dell'inizio effettivo dei lavori.

La Direzione Lavori avrà la facoltà di accettare l'elaborato proposto, ovvero di richiedere all'Impresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo.

Il programma dei lavori è impegnativo per l'Impresa, mentre nessuna responsabilità può discendere alla Direzione Lavori per l'approvazione data per quanto concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti, che l'Impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione,

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

e così pure circostanze impreviste, l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni, che a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente Schema di Contratto.

Unitamente al programma lavori, l'Impresa è tenuta a presentare all'approvazione della Direzione Lavori un elaborato con il dettaglio delle disposizioni e dei provvedimenti particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma stesso, nonché la documentazione che essi sono atti a fare conseguire, con la dovuta sicurezza, l'avanzamento regolare dei lavori stessi per garantire lo svolgimento dei lavori secondo il programma stabilito e la completa ultimazione entro il periodo di tempo utile massimo stabilito.

Ogni cambiamento al programma approvato dovrà essere sottoposto per iscritto alla Direzione Lavori e avere il benestare di quest'ultima. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutare e chiedere speciali compensi.

Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nel termine stabilito, consenta anche, ove richiesto dalla Stazione Appaltante, l'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome delle opere.

L'Impresa è espressamente tenuta a condurre i lavori in modo da eseguire opere complete e funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e razionale.

Durante il corso dei lavori l'Impresa è tenuta ad informare la Direzione Lavori sullo stato del programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento dei lavori. Nessuna opera potrà essere iniziata senza il benestare della Direzione Lavori e prima che la stessa abbia approvato i disegni costruttivi particolareggiati dell'opera medesima.

L'Impresa dovrà demolire e rifare a sue spese tutte quelle opere che non siano conformi ai disegni costruttivi particolareggiati, approvati dalla Direzione Lavori, oppure eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti e accettati dalla Direzione Lavori.

32. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1.L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

esecutivo superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell'appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.

2.L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

3.La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al comma 2, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi dell'art.138 del D.Lgs. 12

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

aprile 2006, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti e riconosciuti utili e in conformità ad una corretta progettazione, al netto dei lavori non recuperabili, non utili, oggetto di rifacimento in sede di rimedio all'errore progettuale, nonché al netto degli oneri necessari alla rimozione delle opere oggetto dell'errore di progettazione.

33. MANCATA APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.

Non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo:

- a) che si discosti dal "Progetto-Offerta Definitivo" regolarmente approvato, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto;
- b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali (CONI e VV.F.);
- c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
- d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
- e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
- f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dal "Progetto-Offerta Definitivo" regolarmente approvato.

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:

- a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell'articolo 139 del regolamento DPR 207/2010;
- b) le spese per il "Progetto-Offerta Definitivo" e/o per la progettazione esecutiva, la revisione/il completamento della progettazione esecutiva come determinate nei documenti di gara;
- C) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 157 Comma 1 del DPR 207/2010, comma 1.

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

34. ANTICIPAZIONE

Non è prevista l'erogazione di alcuna anticipazione.

35. PAGAMENTI IN ACCONTO

1) Ai sensi dell'art. 169, comma 5, del DPR n. 207/2010, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva ed esecutiva con le seguenti modalità:

- a) progettazione definitiva entro **60 (sessanta)** giorni dalla firma del contratto conseguente all'aggiudicazione definitiva della gara di appalto;
- b) progettazione esecutiva entro **60 (sessanta)** giorni dalla consegna dei lavori.

2) I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo redatti a cura dell'appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.

3) Qualora la progettazione sia stata eseguita da progettisti dipendenti dell'appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del D.P.R. n. 34 del 2000, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'appaltatore.

Sul corrispettivo della progettazione non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Qualora la progettazione sia stata eseguita da progettisti non dipendenti dell'appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'appaltatore, purché questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva.

Durante il corso dei lavori l'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l'importo netto dei lavori eseguiti, comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, detratte le ritenute di legge e gli acconti eventualmente già corrisposti, raggiunge l'importo di **€ 120.000,00 (centoventimila/00)**

Il compenso a corpo relativo agli oneri di sicurezza e a quelli di capitolato, verrà liquidato, sentito il coordinatore per la sicurezza in esecuzione, in quote proporzionali all'importo netto dei lavori contabilizzati.

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

Il pagamento degli acconti sarà effettuato nei termini previsti dall'art. 143 del DPR n. 207/2010.

Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto alla impresa di sospendere o rallentare i lavori né di richiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi secondo quanto disposto 143 del DPR n. 207/2010, esclusa ogni altra indennità o compenso.

Essendo i lavori "a corpo" verranno contabilizzati per aliquote, in corrispondenza di quanto effettivamente eseguito ed accertato, secondo le tabelle di qualificazione percentuale (delle lavorazioni) riportate di seguito:

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO LORDO	INCIDENZA %
ST	OPERE STRUTTURALI	147.193,82	20,54
ED	OPERE EDILI	454.417,57	63,40
EL	IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE	60.875,55	8,50
ID	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	41.999,18	5,86
AB	IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	12.219,10	1,70
	TOTALE LAVORI	716.705,22	100,00
S	ONERI SICUREZZA	20.000,00	
	IMPORTO TOTALE OPERE	736.705,22	

Per l'emissione degli stati di avanzamento, la valutazione dei lavori in corso d'opera avverrà secondo quanto previsto dall'art. 180 del DPR n. 207/2010.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto.

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi saranno volta per volta dedotti, oltre il ribasso contrattuale:

- a) a) una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- b) b) l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti della Stazione Appaltante verso l'impresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro motivo, nonché la penalità in cui l'impresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi simili.

Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione della Stazione Appaltante verrà emesso uno stato di avanzamento qualunque sia l'importo maturato alla data della sospensione.

L'ultimo stato di avanzamento sarà pagato qualunque sia il suo ammontare.

Qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'art. 37. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

I manufatti ed i materiali portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori per difetti di costruzione (art. 18 D.M. 145/00). Nessun compenso sarà riconosciuto all'impresa per l'impiego di attrezzature e mezzi d'opera necessari per il ripristino e la sistemazione di opere che risultassero non eseguite a perfetta regola d'arte.

Ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità precedentemente descritte;

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 48 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all'articolo 50, comma 2.

c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 50, comma 3.

36. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI E CUSTODIA DEL CANTIERE

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna, in tutto o in parte, le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Se la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui al comma 1, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare alcun compenso.
3. L'appaltatore può però richiedere che venga redatto apposito verbale relativo allo stato delle opere, al fine di essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
6. E' posta a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante, e ciò anche durante periodi in cui i lavori sono sospesi e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

37. PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 20 giorni (art. 201 del D.P.R. 207/2010); se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (Art 143 comma 2 dpr 207/10).

L'erogazione della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, ed è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 124 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, e dell'art. 141, comma 9 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, stipulata in conformità allo schema tipo 1.4 di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004, e rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata, con autentica notarile della firma del garante.

38. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo precedente, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

39. REVISIONE PREZZI

1. In base alle previsioni di cui all'articolo 133, commi 2 e 3 del *Codice dei contratti*, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non si applica l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

2. In base alle previsioni di cui all'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7 del *Codice dei contratti*, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, in conseguenza di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si procede con compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10%, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) al di fuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione viene determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni vengono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

40. VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 161 e 162 del regolamento DPR n. 207/2010, dall'art. 43, comma 8 DPR n. 207/2010, e dall'articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

41. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Nel caso in cui, in conseguenza del manifestarsi di errori od omissioni che risultino imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possano, in tutto o in parte, pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale viene invitato l'appaltatore originario.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, dalla risoluzione del contratto consegue il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante. Ai fini del presente articolo devono intendersi per errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione l'articolo 1.7.1, comma 7.

42. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Tutte le variazioni eventuali vengono valutate applicando i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 4 del presente disciplinare.
2. Nel caso in cui, tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del DPR n.

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

207/2010.

43. DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010.

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, saranno compensati all'impresa ai sensi del Regolamento.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procederà, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- d) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Frattanto l'appaltatore non può, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. Sono a carico esclusivo dell'impresa i lavori occorrenti per rimuovere le materie per smottamenti del terreno per qualunque causa scoscese nell'area di cantiere, da qualsiasi causa prodotte, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o da mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

prova, esclusa solo quella testimoniale.

L'impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, è obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisorie ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera, come pure pezzi speciali ed apparecchiature di qualsiasi tipo, nonché eventuali manufatti prefabbricati, sino alla loro completa messa in opera ed a prove e rinterro eseguiti, rimarranno a rischio e pericolo dell'impresa per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove l'impresa non avesse scrupolosamente osservato quanto esplicitamente prescritto in merito nel Capitolato Speciale; in questo ultimo caso l'impresa sarà tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali forniti dalla Stazione Appaltante.

44. SUBAPPALTO

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo 6, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell'appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 6 e l'osservanza dell'articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell'articolo 170 del D.P.R. n. 207 del 2010, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

- a) i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, elencati all'articolo 107, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale, possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria; tali lavori sono individuati all'articolo 6;
- b) i lavori appartenenti alle categorie generali nonché alle categorie specializzate indicate a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato «A» al D.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, diverse da quelle di cui

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

alla precedente lettera a), possono essere subappaltati per intero; gli stessi lavori devono essere obbligatoriamente subappaltati qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; tali lavori sono individuati all'articolo 6;

c) i lavori delle categorie specializzate a categorie specializzate diverse da quelle indicate a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato «A» al D.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, possono essere subappaltati per intero; tali lavori sono individuati all'articolo 6;

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 47, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;

3) le informazioni relative al subappaltatore ai fini dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva e copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani predisposti dall'appaltatore.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili.

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

45. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, manlevando la Stazione appaltante stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni che vengano avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 44 del presente Capitolato prestazionale è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 44 del presente Capitolato non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 50, in materia di tessera di riconoscimento.

46. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le modalità di cui agli articoli precedenti, qualora modificati rispetto al DURC precedente;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 47 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

c) alle limitazioni di cui all'articolo relativo agli oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore.

3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

47. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione del contratto.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP relativi all'opera.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

48. TABELLONI INDICATIVI

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

La bozza dei tabelloni indicativi dovrà essere approvata dal Direttore dei Lavori.

L'impresa si impegna a provvedere all'installazione dei tabelloni ove indicato dal Direttore dei lavori, curando nella collocazione dello stesso la migliore visibilità.

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

L'impresa, nel caso che il tabellone giunto a destinazione dovesse risultare non in perfette condizioni, è tenuta alla sua sostituzione.

L'impresa si impegna a riportare nei cartelloni tutte le modifiche eventualmente intercorse durante l'esecuzione dei lavori e richieste del Direttore dei Lavori.

49. ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del *Codice dei contratti*, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Ai sensi dell'articolo 239 del *Codice dei contratti*, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

9. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 240-bis del Codice dei contratti.

10. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Nuoro ed è esclusa la competenza arbitrale.

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

50. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore deve scrupolosamente ed integralmente osservare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, e quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, l'appaltatore deve applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) tali obblighi vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza di tutte le norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche quando il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; la circostanza che il subappalto non sia stato autorizzato non libera l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligatoriamente tenuto al regolare assolvimento di tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

3. Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

7. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

8. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori, o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, la Stazione appaltante acquisisce il DURC relativo all'appaltatore e ai subappaltatori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni.

51. TERMINI PER IL COLLAUDO

1. Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente

R.T.P.
Ing. E. SINI (Capogruppo) – Arch. M.G. SERRA – Geol. A. FORCI
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari
Tel./Fax 0794924036
Mail. stinges@tiscali.it

approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

52. REQUISITI MATERIALI PROPOSTI

I materiali proposti in fase di progettazione definitiva ed esecutiva dovranno essere conformi a quanto prescritto negli allegati di cui al progetto preliminare posto a base di gara ed approvato dall'Amministrazione Comunale. Potranno essere accettate, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale e del Direttore dei Lavori, documentate proposte alternative e migliorative dell'opera qualitativamente ed economicamente.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere utilizzati materiale conformi a quanto previsto nella fase progettuale, previa fornitura a cura e spese dell'Impresa della documentazione tecnica e della campionatura da sottoporre a preventiva accettazione da parte della Direzione Lavori.

E' facoltà del Direttore dei Lavori la non accettazione di materiali difformi e ordinare la sostituzione dei materiali posti in opera senza preventiva autorizzazione dello stesso e difformi da quanto previsto in progetto o da quanto preventivamente autorizzato.

Sassari, 28.11.2014

I Progettisti

Dott. Ing. Enrico SINI (Capogruppo)

Dott. Arch. Maria Gabriella SERRA

SOMMARIO

Abbreviazioni	1
1.Premessa	2
2.Oggetto dell'appalto.....	2
3.Ammontare dell'appalto.....	4
4.Modalità di stipulazione del contratto.....	5
5.Designazione delle opere	6
6.Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	9
7.Qualificazione dell'esecutore dei lavori e del progettista	10
8.Le varianti in sede di offerta	11
9.Fase progettuale.....	12
10.Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	12
11.Cauzione provvisoria	13
12.Cauzione definitiva	14
13.Riduzione delle garanzie	15
14.Assicurazione a carico dell'impresa.....	16
15. Documenti allegati al contratto	17
16.Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	19
17.Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....	19
18.Fallimento dell'appaltatore.....	20
19.Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	20
20.Convenzioni europee in materia di valuta e termini.....	20
21.Osservanza delle leggi e dei regolamenti del capitolato generale dei lavori pubblici.....	21
22.Obblighi delle ditte esecutrici in materia retributiva, previdenziale e assicurativa	21
23.Verifiche periodiche di regolarità contributiva	23
24.Norme di sicurezza generali	23
25.Piani di sicurezza e relativa attuazione	24
26.Oneri diversi a carico dell'appaltatore.....	25
27.Consegna delle opere.....	29
28.Termini per l'ultimazione dei lavori	30
29.Sospensioni e proroghe.....	30
30.Penali in caso di ritardo	30
31.Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore	31
32.Risoluzione del contratto	33
33.Mancata approvazione del progetto esecutivo	34
34.Anticipazione	35
35.Pagamenti in acconto	35
36.Presa in consegna dei lavori e custodia del cantiere.....	39
37.Pagamenti a saldo	40
38.Ritardi nel pagamento della rata di saldo	41
39.Revisione prezzi	41
40.Variazione dei lavori	42
41.Varianti per errori od omissioni progettuali	42
42.Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	43
43.Danni di forza maggiore.....	43
44.Subappalto.....	44

45.Responsabilità in materia di subappalto	47
46.Pagamento dei subappaltatori	48
47.Tracciabilità dei pagamenti	49
48.Tabelloni indicativi	51
49.Accordo bonario e definizione delle controversie	51
50.Contracti collettivi e disposizioni sulla manodopera	53
51.Termini per il collaudo.....	55
52.Requisiti materiali proposti.....	55